

Codice A1820C

D.D. 29 settembre 2020, n. 2534

Foresta Regionale "La Benedicta" - Rinnovo di concessione di un fabbricato denominato Cascina Merigo e pertinenza (fienile), con annessi terreni, in comune di Bosio (AL), al Sig. Repetto Giovanni (codice beneficiario 41935), per uso residenziale e agricolo. Accertamento canone Euro 1.619,00 - Cap. 30195/20.



ATTO DD 2534/A1820C/2020

DEL 29/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Foresta Regionale “La Benedicta” – Rinnovo di concessione di un fabbricato denominato Cascina Merigo e pertinenza (fienile), con annessi terreni, in comune di Bosio (AL), al Sig. Repetto Giovanni (codice beneficiario 41935), per uso residenziale e agricolo. Accertamento canone Euro 1.619,00 – Cap. 30195/20.

Vista la:

- nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015.

Premesso che:

- in attuazione dell’art. 14 del Regolamento regionale 3/R del 21 febbraio 2013, il Sig. Repetto Giovanni, con nota pervenuta il 24.06.2020, prot. n° 31760/A1820C, ha inoltrato un’istanza intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di un fabbricato denominato Cascina Merigo e pertinenza (fienile), con annessi terreni, facenti parte della Foresta Regionale “La Benedicta”, in comune di Bosio (AL), con scadenza il 16.12.2020, distinti a catasto come segue: foglio 42, mappali 62 sub. 2 e 3, 20, 23, 37, 38, 39;

per una superficie complessiva, riferita ai terreni, di 03.13.20 ha, ad uso residenziale e agricolo, per la durata di anni 6 (sei), dal 17.12.2020 al 16.12.2026;

- in data 06.07.2020, prot. n° 33576/A1820C, è stata inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”:

si è provveduto all'esame, in via preliminare, dell'istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 4, comma 1); tale istanza non necessitava della presentazione di un progetto definitivo dei fabbricati richiesti, in quanto gli stessi non sono oggetto di opere di manutenzione e/o ristrutturazione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);

si è data notizia dell'istanza tramite le seguenti pubblicazioni, per la presentazione di eventuali domande concorrenti (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):

- Albo pretorio del Comune di Bosio (AL) in data 06.07.2020, prot. n° 33592/A1820C;
- Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 06.07.2020, prot. n° 33595/A1820C;

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di rinnovo di concessione di cui sopra, non sono pervenute ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità;
- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 18.08.2020, prot. n° 40062/A1820C;
- il concessionario ha prodotto la bozza del disciplinare firmato per accettazione;
- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;
- l'importo di Euro 1.619,00, riferito al canone annuo relativo al periodo dal 17.12.2020 al 16.12.2021, verrà caricato sul Portale Enti creditori tramite una lista di carico riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili al soggetto citato in premessa, a cui dovrà essere associato il numero dell'accertamento assunto con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione;
- vi è la necessità di accertare la somma di Euro 1.619,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, a titolo di canone annuo relativo al periodo dal 17.12.2020 al 16.12.2021 con il codice beneficiario n° 41935, di cui all'Anagrafica debitori della Regione Piemonte;
- l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;
- che il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2103 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- che è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.
- il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022, approvato con D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020;
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi di:

poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), dal 17.12.2020 al 16.12.2026, al canone annuo di Euro 1.619,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto di concessione.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022";
- DGR n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 - Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172;
- D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020, misura 6.2.1 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020/2022";
- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93.

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:

1)di rinnovare la concessione al Sig. Repetto Giovanni, di un fabbricato denominato Cascina Merigo e pertinenza (fienile), con annessi terreni, facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta", in comune di Bosio (AL), distinti a catasto come segue:

foglio 42, mappali 62 sub. 2 e 3, 20, 23, 37, 38, 39;

per una superficie complessiva, riferita ai terreni, di 03.13.20 ha, ad uso residenziale e agricolo;

2)di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), dal 17.12.2020 al 16.12.2026, al canone annuo di Euro 1.619,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

3)di prendere atto che la cauzione prevista dall'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, stimata in Euro 810,00 è già stata versata dal concessionario, in relazione ai contratti rep. n° 9176/97, rep. n° 855/02, rep. n° 1014/08 e rep. n° 1127/14;

4) di accertare l'importo di Euro 1.619,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, come canone annuo riferito al periodo dal 17.12.2020 al 16.12.2021 (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Repetto Giovanni (codice beneficiario 41935), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore
(Tiziano Cordiale)

Visto di controllo ai sensi del
PTPC 2020/2022 – Misura 6.2.1
Il Direttore
Salvatore Martino Femia

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato

ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI UN FABBRICATO DENOMINATO CASCINA MERIGO E PERTINENZA (FIENILE), CON ANNESSI TERRENI, FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "LA BENEDICTA", IN COMUNE DI BOSIO (AL), AL SIG. REPETTO GIOVANNI PER USO RESIDENZIALE E AGRICOLO.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

al Sig. Repetto Giovanni nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] [REDACTED], residente ai fini del presente contratto a [REDACTED] località [REDACTED], [REDACTED], l'uso dell'immobile denominato Cascina Merigo e pertinenza (fienile) con annessi terreni, facenti parte della Foresta Regionale "La Benedicta", in comune di Bosio (AL), distinti a catasto come segue:

- foglio 42, mappali 62 sub. 2 e 3, 20, 23, 37, 38, 39;

come da planimetria in allegato, per una superficie complessiva, riferita ai terreni, di 03.13.20 ha, per uso residenziale e agricolo.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 17.12.2020 al 16.12.2026 ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che, qualora il concessionario resti nel possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a

corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 1.619,00, da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concedente prende atto che la cauzione prevista dall'art. 7 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R, stimata in Euro 810,00, è già stata versata dal concessionario, in relazione ai contratti rep. n° 1014/08, Euro 57,00, rep. n° 855/02, Euro 123,00, rep. n° 9176/97, Euro 219,49 e rep. n° 1127/14, Euro 503,00.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone relativo all'annualità in corso.

Art. 4 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il

rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 5 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 6 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 7- Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 8 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 9 - Il concessionario dovrà impegnarsi al recupero e alla coltivazione dei terreni a pascolo o a seminativo, il recupero dei prati pascolo dovrà avvenire secondo tecniche in equilibrio con l'ambiente. L'utilizzo dei terreni agricoli oggetto della presente concessione è vincolato dalla Legge Forestale Regionale 4/2009 e s.m.i., dal Regolamento Forestale Regionale 20/09/2011, n. 8/R e succ. mod. e dal Piano dell'Area dell'Ente Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 307-52921 del 10/12/2009.

Art. 10 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale

senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 11 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 12 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-5-6-7-9-10-11.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO